

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675,
recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle
cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il periodo corrispondente alla stagione estiva 1976 sono stati registrati dei saldi attivi nella bilancia dei pagamenti e contemporaneamente la lira ha mantenuto una posizione abbastanza stabile rispetto a quella delle altre valute estere.

Negli ultimi giorni c'è stato invece un brusco e grave slittamento della nostra moneta concomitante rispetto a quello di altre valute europee ed alle aspettative di apprezzamento e quindi di rivalutazione delle altre monete più forti ed in primo luogo del marco tedesco.

Nonostante le misure da tempo adottate per pervenire ad un severo controllo dei movimenti speculativi nei confronti dell'estero, si rende ora necessaria l'adozione di un provvedimento ancor più severo e di efficacia immediata per stroncare tale tendenza negativa e che contemporaneamente serva di deterrente per gli autori di attività speculative.

Si tratta comunque di una misura di natura eccezionale e temporanea perchè il Governo intende immediatamente proporre altri provvedimenti di carattere più duraturo capaci di portare ad una più equilibrata distribuzione nel tempo dei pagamenti verso l'estero e ad una riduzione della liquidità all'interno che possa agire da freno alle forti pressioni inflazionistiche in atto.

Il Governo, al fine di contenere la richiesta di valuta e per evitare l'eccessivo depauperamento delle riserve, ha pertanto stabilito di prelevare un diritto fisso del 10 per cento sulla generalità dei pagamenti verso l'estero effettuati sia in valuta estera che in lire convertibili, e questo per un periodo addirittura inferiore a due settimane durante il quale verranno predisposti i menzionati provvedimenti.

Sono state previste delle deroghe per talune operazioni già esentate dal deposito previo del 50 per cento istituito il 6 giugno 1956 e che concernono impegni di pagamen-

to verso l'estero tecnicamente non assoggettabili al citato diritto o che costituirebbero violazioni di convenzioni internazionali con conseguenti misure di immediata ritorsione.

Art. 1. — Passando all'analisi dei singoli articoli si fa presente che il primo di essi descrive il campo di applicazione nonchè la durata del diritto speciale la cui misura è prevista, come già detto, nel 10 per cento.

Esso si applica ai pagamenti che le banche effettuano per conto di residenti nei confronti dell'estero sia mediante la cessione ad essi della valuta estera necessaria ad effettuare detti pagamenti, sia mediante lo accreditamento di lire italiane in favore dei creditori esteri.

Art. 2. — Il secondo articolo prevede che il pagamento del diritto viene fatto direttamente dalle banche le quali contemporaneamente si rivalgono su coloro per conto dei quali esse effettuano trasferimenti verso l'estero; in tal modo si evita una intermediazione delle banche stesse nella gestione di danaro di pertinenza dello Stato in quanto, come già detto figurano esse stesse come pagatrici dirette in favore della Tesoreria dello Stato, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3. — Il terzo articolo elenca le operazioni escluse dall'obbligo del diritto del 10 per cento.

Si tratta di poche e ben definite operazioni commerciali (importazioni di frumento, di stampa estera, di reni artificiali, relativi ricambi e prodotti emoderivati) mentre la maggioranza si riferisce ad esenzioni di natura tecnica come quando le somme da trasferire siano sempre state di pertinenza estera, e cioè nel caso del rimborso dei prestiti, del trasferimento del provento dei disinvestimenti, eccetera.

Tra le deroghe vengono inoltre previste alcune operazioni che sono liberamente effettuabili in virtù di convenzioni internazionali ed il cui impedimento darebbe comunque luogo a ritorsioni immediate come nel caso dei pagamenti connessi a traffici marittimi ed aerei, dei trasferimenti dei redditi di lavoro di taluni pagamenti relativi a contratti assicurativi, eccetera.

Si tratta, per la quasi totalità, delle stesse operazioni esentate dal deposito previo del 50 per cento istituito con decreto ministeriale del 6 maggio 1976 e fra queste anche i pagamenti disposti da Amministrazioni statali e da effettuare per il tramite dell'Ufficio italiano cambi.

Art. 4. — Il quarto articolo prevede la data dell'entrata in vigore del decreto-legge e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè la data di pubblicazione è quella del sabato 2 ottobre 1976 il decreto comincerà a spiegare i suoi effetti dal lunedì 4 ottobre 1976 in quanto legato alla attività operativa delle banche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

Decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 2 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Fino al 15 ottobre 1976 incluso, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare è dovuto un diritto speciale nelle misure del dieci per cento della valuta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.

Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, di conti autorizzati o di conti speciali in valuta nonchè sui pagamenti eseguiti mediante accredito di lire in conti di pertinenza estera.

Art. 2.

Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto dell'esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.

Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato nonchè i dati e documenti relativi da trasmettere all'Amministrazione.

Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3.

Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:

- importazioni di frumento (tariffa doganale n. 10.01°);
- importazione di stampa estera quotidiana e periodica;

rimborsi e pagamenti di interessi relativi a prestiti ricevuti dall'estero;

corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonché altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;

trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;

assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona oltre l'assegnazione turistica;

erogazione, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);

accrediti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio e di trasporto merci;

indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti, trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;

importazioni di reni artificiali e ricambi nonché di prodotti emoderivati;

disinvestimenti esteri, redditi da investimenti esteri in Italia, nonché il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;

contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;

pagamenti all'estero disposti dall'Italcable in relazione alla sua attività;

trasferimenti di diritti consolari;

estinzione di finanziamenti di valuta;

trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO